

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo dei rispettivi atti introduttivi;
preso atto della discussione della causa;

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE:

- con atto citazione notificato il 24.4.12 (che si richiama per relationem), la U. S.p.a. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 630/12 con cui era stato ingiunto alla U. Banca d'I. S.p.a. il pagamento della somma di € 28.331,2 in favore della V. S.p.a., quale somma corrispondente alla morosità della conduttrice B. S.a.s. in relazione al contratto di locazione stipulato il 27/1/06 con la G. S.r.l. (in cui era subentrata dal punto di vista attivo l'opposta in conseguenza dell'acquisto della proprietà dell'immobile locato), dovuta dall'opponente in forza della fideiussione del 12/7/07 rilasciata in favore del locatore e su richiesta del conduttore;
- in particolare, l'opponente ha eccepito l'imputabilità del rapporto contrattuale a sé stessa e non all'ingiunta U. Banca d'I. S.p.a. e comunque l'inoperatività della garanzia in favore dell'opposta, in quanto rilasciata nei confronti di un soggetto giuridico diverso (la G. S.r.l.), senza alcun trasferimento in favore della locatrice che le è succeduta;
- con comparsa depositata il 25/9/12, che si richiama per relationem, si è costituita in giudizio l'opposta e, rivolgendo la domanda di pagamento direttamente nei confronti dell'opponente, ha contestato la fondatezza dell'ulteriore difesa contenuta nell'atto di citazione;
- orbene, il decreto opposto deve essere revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente con la denominazione di U. Banca d'I., per le ragioni esposte nell'atto di citazione;
- l'accertamento della riferibilità del rapporto di garanzia all'opponente (accertamento, richiesto nello stesso atto di citazione) comporta la possibilità di esaminare la domanda di pagamento rivolta, su tale presupposto, dall'opposta nei confronti dell'opponente stesso;
- a tal riguardo va premesso in termini generali che: nel nostro ordinamento vige un principio generale in materia di circolazione dei rapporti giuridici, riconducibile al brocardo *accessorium sequitur principale*; un'espressione di tale principio può rinvenirsi nell'art.1263 c.c., che, in un'ipotesi di successione della titolarità del credito, prevede l'automatico trasferimento in favore del successore di una serie di accessori del credito "per destinazione", tra cui le "garanzie personali"; d'altra parte, la causa concreta della garanzia personale è quella di garantire l'adempimento di una determinata obbligazione, la quale, ai fini della garanzia, rileva sotto il profilo oggettivo; in altri termini, il rapporto di garanzia personale di norma non è

intuitu personae, sicché il vincolo di destinazione che lo lega all'obbligazione garantita ne giustifica la circolazione ex lege in caso di trasferimento della titolarità dell'obbligazione; la regola prevista dall'art. 1263 c.c., a prescindere dall'evidenziata riconducibilità ad un principio generale, deve ritenersi a maggior ragione operante nell'ipotesi in cui la successione nel credito derivi dalla più ampia successione nella titolarità del rapporto contrattuale da cui il credito stesso derivi;

- queste considerazioni sarebbero sufficienti in prima battuta per affermare che l'opposta, in conseguenza del subentro ex lege nel rapporto di locazione, è subentrata anche nel contratto di garanzia stipulato in funzione del regolare adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento dei canoni;

- ma l'accertamento diviene più problematico, ove si consideri che il rapporto di garanzia dedotto in giudizio è riconducibile alla categoria delle "garanzie autonome", come si desume dal fatto che il pagamento del garante è stato previsto a prima "richiesta", "ogni eccezione a chiunque spettante rimossa" (sui criteri di qualificazione del contratto autonomo di garanzia, v. Cass. SU n. 3947/10);

- occorre, in altri termini chiedersi, se la regola *accessorium sequitur principale* valga anche nell'ipotesi in cui la garanzia prestata in relazione al regolare adempimento di un contratto si astragga da quest'ultimo in considerazione della sua natura autonoma;

- al riguardo, pur essendo consapevoli delle opinioni contrarie in dottrina, si ritiene condivisibile la tesi affermativa, che muove dalla distinzione concettuale tra il non essere "accessorio" del rapporto giuridico principale (come le garanzie autonome) e l'essere "un accessorio" del rapporto stesso; in altri termini nulla esclude che un accessorio del rapporto si caratterizzi per un regime giuridico autonomo da quello del rapporto stesso;

- in questa prospettiva va evidenziato che: l'obbligazione assunta dal garante autonomo, pur essendo distinta dall'obbligazione principale, è pur sempre caratterizzata dalla funzione di fornire al creditore uno strumento ulteriore contro l'inadempimento del debitore; in termini più precisi, la garanzia autonoma, nella misura in cui serve per ridistribuire il rischio derivante dall'inadempimento dell'obbligazione principale, è pur sempre un accessorio di quest'ultima (come, confermato dalla pur limitata interferenza tra due rapporti ammessa con l'*exceptio doli generalis*); anche la garanzia autonoma di norma non è intuitu personae, in quanto la sua funzione rileva in modo oggettivo e prescinde dalla natura del beneficiario della prestazione (e d'altra parte non è neanche ipotizzabile un'azione di ripetizione del garante autonomo nei confronti del creditore che abbia erroneamente escusso la garanzia; v. ancora sul punto Cass. SU n. 3947/10);

- in forza di delle premesse su indicate e delle considerazioni da ultimo esposte, può pervenirsi alla conclusione che anche il rapporto di garanzia autonoma sia "un accessorio" del rapporto giuridico garantito, destinato a circolare automaticamente (salvo diversa previsione) in caso di trasferimento del rapporto garantito, secondo il principio generale ricavabile dall'art. 1263 c.c.;

- pertanto, nella fattispecie in esame può affermarsi il subentro dell'opposta nel rapporto di garanzia facente capo all'opponente, in conseguenza del subentro nella titolarità del contratto da cui deriva il credito garantito;

- la domanda dell'opposta deve quindi giudicarsi fondata e va accolta, tenuto anche conto del fatto che l'ammontare del credito garantito non è contestato;

- quanto alle spese di lite, considerata la novità e la complessità della questione trattata (regime di circolazione della garanzia autonoma), si giudica che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale;

P.Q.M.

1. revoca il decreto ingiuntivo n. 630/12 e condanna la U. S.p.a. a pagare in favore della V. S.p.a. la somma di € 28.331,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Verona, 14 novembre 2012

Il Giudice

Dott. Pier Paolo Lanni